

**Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 quale componenti di organo di governo.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

**(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)**

La sottoscritta, dott.ssa **BARGNESI Marina**, nata a Fano (PU) il 17.03.1960, residente in Fano in via Guarnini n. 1. Codice Fiscale BRGMRN60C57D488Q, in qualità di **ASSESSORE** di questo Comune, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

**DICHIARA**

**L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39 del 2013, ed in particolare:**

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione ai sensi dell'articolo 3 decreto legislativo 39 del 2013:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

IA coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto

parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

(Le inconfiribilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi ).

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **11 comma 2** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.]

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **11 comma 3** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi amministrativi di vertice (dirigenti) nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione];

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **12 comma 1** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art **12 comma 3** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione].

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **12 comma 4** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato, in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione].

**N.B. Per quanto riguarda le ipotesi di cui all'art. 12 si rinvia alla DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.**

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **13 comma 2** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione].

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **13 comma 3** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione]

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. **14 comma 2** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

[Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione].

N.B. Per quanto riguarda le ipotesi di cui all'art. 12 si rinvia alla DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

## OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013:

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione, dando espressa comunicazione circa l'intervenuta rimozione.


Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

### Trattamento dati personali

*Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.*

Fano, 20/06/2014

La dichiarante

Dr.ssa Bargnesi Marina  


Si allega copia di documento di identità

## NOTA INTEGRATIVA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA RESA AI SENSI DEL DLGS N.39/2013

La sottoscritta dr.ssa **BARGNESI Marina**, nata a Fano (PU) il 17.03.1960, residente in Fano, via Guarnirei n. 1, Codice Fiscale BRGMRN60C57D488Q ad integrazione di quanto dichiarato in riferimento alle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 39/2013, sotto la propria personale responsabilità e con la consapevolezza delle conseguenze derivanti da affermazioni non veritiere, come dispone il d.p.r. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di essere dipendente a tempo indeterminato dell' ASUR Marche, con qualifica di Dirigente Psicologo, giusto contratto individuale di lavoro n. 44 in data 01.03.2007, con le seguenti *"funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile"*;

- di ritenere che, con riferimento al personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, nei propri confronti non trovi applicazione l'art. 12, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 39/2013, in quanto l'unico articolo del citato decreto legislativo che fa espresso riferimento alle Aziende Sanitarie è il 14, sottraendole, quindi, alla disciplina dell'art.12. Ai sensi del suddetto art. 14 non esiste, così come già dichiarato, nessuna incompatibilità. Infatti le cariche di direzione del Sistema Sanitario locale sono specificatamente individuate nel Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, come dettagliatamente normate negli articoli 8, 10 e 14 stesso. Conseguentemente, la norma generale di definizione di cui all'art. 1 del citato decreto n. 39 del 2013, che fornisce supporto all'art. 12, non si può sovrapporre allo specifico dettato normativo di cui agli articoli sopra citati e cioè 8, 10 e 14 del medesimo decreto.

Alla luce di quanto sopra precisato, si evidenzia che anche l'art. 66 del Tuel (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nel normare le cause di incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dispone, testualmente.....*"la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, è incompatibile con quella di ...omissis.....assessore comunale .....omissis ....."*.

A maggior ragione, si specifica che la dirigenza del sistema sanitario nazionale è collocata in un unico livello, articolato in relazione alla tipologia di responsabilità professionali e gestionali interne.

La sottoscritta, come si evince dalle funzioni di cui al proprio contratto individuale di lavoro sopra menzionato, espleta compiti dirigenziali con competenza ed autonomia professionale, da attuarsi nel rispetto delle direttive del Responsabile della struttura di appartenenza.

Non realizza, quindi, in via esclusiva e con autonomia propria, competenze di amministrazione e gestione. I poteri di impegnare l'Azienda -Amministrazione di appartenenza- verso l'esterno ed il potere decisionale sulla gestione, anche delle risorse umane, sono poteri espressamente riservati al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario dell'Azienda stessa, così come il decreto legislativo n. 502/1992.

-Nei propri confronti, con l'accettazione della nomina ad ASSESSORE COMUNALE, non sussiste, pertanto alcuna causa di incompatibilità, non solo per quanto evidenziato, ma anche alla luce di quanto affermato dalla CIVIT (ora ANAC), nella delibera n. 58 del 15 luglio 2013. Tale delibera, tra le altre cose, circa l'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui al dlgs n. 39/2013 a tutto il personale dirigente delle Aziende Sanitarie, precisa che ....*"il dubbio interpretativo è dovuto al fatto che il legislatore ha riservato al settore sanitario una specifica disciplina, considerando,*

espressamente, solo la dirigenza rappresentata dal vertice delle aziende sanitarie ovvero il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali (artt. 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. n. 39/2013). La Commissione ritiene, peraltro, che le cause di inconferibilità e di incompatibilità non possono essere applicate soltanto ai detti soggetti. L'applicabilità dell'art. 12 del citato decreto deve, invece, affermarsi considerando che anche i dirigenti sanitari possono avere responsabilità di amministrazione e gestione e non solo responsabilità professionale (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992). Ciò premesso, la Commissione ritiene, sul punto, che si deve tener conto della peculiarità della disciplina del personale medico caratterizzata dall'attribuzione formale della qualifica dirigenziale a tutti gli appartenenti. Ne deriva che per decidere in ordine all'applicabilità del decreto in esame si devono individuare le posizioni che, implicando oltre che la responsabilità professionale anche forme di responsabilità di amministrazione e gestione, non possono essere trattate diversamente dal complesso della dirigenza della pubblica amministrazione, che pure, in alcuni settori, prevede posizioni dirigenziali molto variegate.....omissis.... Per quanto riguarda i dirigenti di struttura semplice va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla l. n. 190/2012 e dai decreti di attuazione, l'art. 41, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice.....".

Pur rimarcando che in data 25 luglio 2013, la CIVIT abbia sospeso tutte le proprie decisioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche, occorre fare riferimento alla propria specifica e peculiare posizione dirigenziale all'interno della Azienda Sanitaria di appartenenza: non sussiste alcuna incompatibilità, neppure accogliendo la posizione più estensiva in materia di incompatibilità tenuta dalla stessa CIVIT nell'anno 2013. La sottoscritta, infatti:

- a) non ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) non ha autonomi poteri di spesa;
- c) non è titolare di poteri in materia di selezione e reclutamento di personale;
- d) non è legittimata ad attivare qualsivoglia procedura per l'acquisizione di beni e servizi.

Riassumendo, afferma che i compiti gestionali attribuiti per contratto, non hanno rilevanza esterna, nel senso che la sottoscritta deve attenersi alle direttive del proprio Responsabile, con vincoli legati agli obiettivi fissati dalla Direzione Aziendale.

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene che NON sussista alcuna causa di incompatibilità con la carica di ASSESSORE del COMUNE di FANO.

Fano, 20/06/2014

La dichiarante

Dr.ssa BARGNESI Marina  


*Nota: la copia di un valido documento di identità personale è stato allegato alla dichiarazione sostitutiva principale di cui la presente costituisce allegato integrante e sostanziale*